

PARCO DEL
FRIGNANO



Statuto

**per il Consorzio di Gestione del
Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Consorziale n. 4 del 24/03/2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Consorziale n. 15 del 13/06/2006**

TITOLO I

FINALITA'

ART. 1 SCOPO

Il Consorzio è costituito per la realizzazione e gestione del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese (Parco del Frignano) perseguendo le finalità della Legge regionale 2 aprile 1988 n. 11 come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40 e dalla Legge n. 3/99, e gli obiettivi più specifici determinati dagli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.

Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate.

Il Consorzio gestisce direttamente centri visita o altre strutture funzionali al Parco anche se situate al di fuori della zona perimetrata a Parco.

Esso può assumere la gestione, per i fini di cui all'art. 1 della L.R. n. 11/88, anche di territori esterni al Parco qualora venga indicato dagli enti competenti.

ART. 2 SEDE LEGALE

Il Consorzio ha sede legale in Pievepelago (Mo), via Tamburù n. 8.

ART. 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione dei singoli enti al Consorzio sono così determinate:

- Provincia di Modena	20%
- Comunità Montana del Frignano	12,5%
- Comunità Montana dell'Appennino Modena Ovest	5%
- Comune di Fanano	15%
- Comune di Fiumalbo	15%
- Comune di Frassinoro	5%
- Comune di Montecreto	2,5%
- Comune di Pievepelago	15%
- Comune di Riolunato	5%
- Comune di Sestola	5%

Le quote di partecipazione sono assunte per determinare il valido formarsi delle decisioni del Consiglio del Consorzio secondo il successivo articolo 14.

ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio consortile è costituito:

- dai beni immobili e mobili messi a disposizione degli enti costitutori;
- dai beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

ART. 5 INFORMAZIONE AGLI ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio trasmette agli enti consorziati, prima dell'esame in Consiglio le proposte relative al Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo, al Piano Territoriale, al Programma di Sviluppo e al Regolamento del Parco.

Eventuali osservazioni degli organi agli atti del Consorzio devono pervenire allo stesso entro 20 giorni dalla loro trasmissione.

Gli organi del Consorzio promuoveranno altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I

Norme generali

ART. 6 ORGANI DECISIONALI

Sono organi decisionali del Consorzio:

- il Consiglio
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente

ART. 7 ORGANI CONSULTIVI

Sono organi consultivi del Consorzio:

- la Consulta
- il Comitato Tecnico Scientifico

ART. 8 ORGANI AUSILIARI

E' organo ausiliario del Consorzio il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 DISPOSIZIONI COMUNI

L'avviso di convocazione della riunione di organi collegiali deve essere inviata per lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che consenta di acquisire ricevuta almeno cinque giorni antecedenti la seduta.

In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore libere.

Il controllo degli atti consortili ed il controllo sugli organi è disciplinato, in via analogica, dalla legislazione relativa ai Comuni.

ART. 10 ALBO PRETORIO

Tutte le deliberazioni del Consorzio sono affisse all'albo pretorio della sede dell'Ente per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge e/o di regolamento.

CAPO II Consiglio

ART. 11 ATTRIBUZIONI

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consorzio.

Il Consiglio ha competenza in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- elezione del Presidente;
- nomina del Comitato Esecutivo, del Collegio del Revisore dei Conti, della Consulta e del Comitato Tecnico Scientifico;
- lo Statuto, i regolamenti e le loro modificazioni, i criteri e i principi generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici (allegati al bilancio), i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, il Piano territoriale ed il Regolamento del Parco, il Programma di Sviluppo del Parco, i Progetti di intervento Particolareggiato, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali

- deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- le convenzioni con altri enti territoriali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
 - le spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato Esecutivo, del Segretario, del Direttore o dei Responsabili di servizio;
 - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende, ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;
 - criteri e contenuti delle convenzioni del Servizio di Tesoreria.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 12 COMPOSIZIONE

Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone del Sindaco, del Presidente o loro delegati (componenti degli organi di governo dell'Ente Consorziato).

ART. 13 DURATA IN CARICA

I componenti del Consiglio durano in carica per un periodo corrispondente alla durata in carica del Sindaco e del Presidente degli enti di provenienza e in ogni caso fino all'insediamento dei successori.

In caso di mancato esercizio della delega, il Consiglio si considera composto dal Sindaco e dal Presidente degli enti consorziati.

In ogni caso di revoca del proprio rappresentante da parte dell'ente consorziato, il Consiglio consorziale prende atto della sua sostituzione contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante.

ART. 14 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. Si riunisce inoltre quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consorzio.

Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non sia presente almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio; in seconda convocazione il Consiglio può deliberare qualunque sia il numero dei presenti, purché rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.

Le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e sempre che i consiglieri che votano a favore rappresentino almeno il 51% delle quote consortili rappresentate da tutti i presenti.

CAPO III

Comitato Esecutivo, Presidente e Vice Presidente

ART. 15 NOMINA DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consorzio che lo presiede e da quattro componenti, tra i quali il Vice-Presidente, proposti dal Presidente e nominati dal Consiglio anche esterni ad esso.

I componenti del Comitato Esecutivo hanno rilevanza esterna collegialmente, quali componenti del Comitato stesso, e individualmente per incarichi speciali da questo conferiti.

ART. 16 DURATA, REVOCA, E SCIoglimento DEL COMITATO ESECUTIVO

I Componenti del Comitato Esecutivo restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato Esecutivo. Il componente che per qualsiasi causa cessa dall'incarico nel corso del proprio mandato viene sostituito dal Consiglio nella prima seduta successiva alla vacanza.

Il sostituto resta in carica per il periodo di tempo restante alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Sia i singoli componenti del Comitato possono essere revocati, e sia l'intero Comitato può essere sfiduciato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio, approvata a maggioranza assoluta del Consiglio stesso, rappresentante almeno il 51% delle quote consortili.

Gli atti di revoca del singolo componente e lo scioglimento dell'intero Comitato possono essere adottati solo contestualmente alla nomina del nuovo componente o del nuovo Comitato.

ART. 17 ATTRIBUZIONI

Il Comitato Esecutivo è organo di impulso e di gestione amministrativa.

Il Comitato Esecutivo adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo in particolare:

- propone al Consiglio i regolamenti;
- approva i progetti di lavori pubblici, l'elenco annuale delle opere pubbliche e i programmi esecutivi;
- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
- approva le convenzioni per le collaborazioni esterne;
- approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- dispone la accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata autorizzandone il Presidente della delegazione di parte pubblica alla loro sottoscrizione;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali tra gli organi gestionali dell'ente;
- approva il Piano esecutivo di Gestione se previsto dal regolamento di contabilità;
- autorizza il Presidente a resistere in giudizio o a promuovere azioni a tutela degli interessi dell'ente;
- può adottare provvedimenti di variazione del Bilancio in via d'urgenza salva ratifica

- consigliare nel termine di 60 giorni;
- collabora con il Consiglio alla formazione del Piano Territoriale del Parco;
 - nomina il Segretario;
 - nomina il Direttore, su proposta del Presidente.

Il Comitato Esecutivo assume tutti i provvedimenti che non siano esplicitamente riservati alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero attribuiti al Direttore, al Segretario ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 18 ADUNANZE

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente. Alle sedute partecipano il Segretario e il Direttore senza diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno due componenti.

ART. 19 PRESIDENTE DEL CONSORZIO - Elezioni, attribuzioni e durata in carica

Il Presidente viene eletto dal Consiglio fra i suoi componenti a maggioranza qualificata (2/3) e con la partecipazione al voto di almeno il 65% delle quote consortili.

Al Presidente spetta la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio, il Comitato Esecutivo e la Consulta;
- sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo;
- promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
- irroga, per quanto di competenza, le sanzioni previste dalle normative vigenti;

Il Presidente resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio

Il Presidente cessa dalla carica qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica di componente del Consiglio.

Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente in corso di mandato per qualsiasi motivo, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente.

ART. 20 VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero nelle more dell'elezione del nuovo Presidente nell'ipotesi di cessazione anticipata.

In caso di assenza o di impedimento contemporaneo del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dai componenti del Comitato Esecutivo, in ordine di età, partendo dal più anziano.

ART. 21 INDENNITA' DI CARICA

Al Presidente e ai componenti del Comitato Esecutivo spettano le indennità di funzione previste dalle normative tempo per tempo vigenti . Ai componenti del Consiglio Consorziale è attribuito per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari un gettone di presenza nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

CAPOPO IV Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 22 NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Di questi, uno dei membri effettivi, è designato dal Ministero del Tesoro, mentre gli altri sono nominati dal Consorzio.

I Revisori di nomina consorziale sono designati dal Consiglio tra gli iscritti all'apposito registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti o ragionieri previsto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992.

Il Presidente del Collegio è scelto dal Consiglio fra i membri di nomina consorziale.

Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Non possono essere designati Revisori i componenti del Consiglio o del Comitato Esecutivo.

Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al singolo revisore dei conti del Consorzio è pari a quello attribuibile ai revisori dei conti del Comune più popolato facente parte del Consorzio.

ART. 23 ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei Revisori vigila e controlla sulla regolarità contabile della gestione del Consorzio con le modalità previste dal D Lgs. 267/00.

CAPO V Organi consultivi

ART. 24 CONSULTA DEL PARCO

La Consulta del Parco viene nominata dal Consiglio Consorziale, secondo la composizione seguente:

- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori dipendenti;
- 3 rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
- 3 rappresentanti delle associazioni agricole;
- 3 rappresentanti delle categorie dell'artigianato, del commercio;
- 3 rappresentanti del turismo, delle associazioni sportive ricreative e culturali;
- 3 rappresentanti delle ASBUC.

Per l'individuazione dei componenti il Presidente del Consorzio richiederà alle organizzazioni più rappresentative la designazione di un rappresentante.

Nell'ipotesi di mancata designazione da parte di taluna organizzazione il Consiglio procederà ugualmente alla nomina sulla base delle designazioni effettuate, salva la possibilità di successiva integrazione.

La rappresentanza all'interno della Consulta fra i vari soggetti individuati dalla legge è paritetica.

La Consulta viene convocata ed è presieduta dal Presidente del Consorzio per il parere obbligatorio sul programma di sviluppo del Parco e ogni qualvolta lo richieda lo

stesso Presidente o per iscritto almeno 1/3 dei componenti il Consiglio per un parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

Il parere è valido se partecipa alla seduta almeno 1/3 dei componenti della Consulta.

ART. 25 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dal Consiglio entro 90 giorni dal suo insediamento.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni propositive e consultive ed è costituito da un numero massimo di 7 componenti scelti fra esperti nelle discipline indicate dalla legislazione regionale vigente in materia di aree protette.

I componenti del Comitato non possono fare parte di altri organi del Consorzio.

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di:

- Regolamento del Parco;
- Programma di sviluppo;
- Progetti di intervento particolareggiato;
- Progetti di restauro ambientale, educazione ambientale e ricerca scientifica.

Il Comitato esprime, inoltre, il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal Comitato Esecutivo e dal Direttore.

Il Comitato esprime il proprio parere entro trenta giorni.

Il Comitato Tecnico Scientifico elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

ART. 26 PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I principi e i criteri fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi sono i seguenti:

- a) distinzione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e verifica dei risultati spettanti agli organi di governo dell'Ente, dalle competenze gestionali appartenenti al Direttore e ai responsabili di Servizi e Uffici;
- b) definizione complessiva della struttura finalizzata all'efficienza nell'impiego delle risorse e nell'erogazione delle prestazioni, all'efficacia nella capacità di adeguata risposta ai bisogni del cittadino ed all'ottimale raggiungimento degli obiettivi programmati;
- c) individuazione di norme idonee a concretizzare economicità della gestione, professionalità e responsabilità del personale, in particolare dei responsabili dei Servizi e degli Uffici, flessibilità dell'organizzazione di servizi ed uffici, garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- d) fissazione, nel rispetto della normativa in vigore, delle competenze degli organi di governo ai fini della emanazione e specificazione di direttive, programmi, piani, priorità ed obiettivi per lo svolgimento di tutta l'azione amministrativa e la gestione dell'Ente, dell'esercizio del controllo sul raggiungimento degli obiettivi anche a mezzo nucleo di valutazione o servizio di controllo interno, nonché dello svolgimento dei poteri di nomina o designazione;
- e) definizione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, delle competenze del Direttore, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici in materia gestionale, anche con impegno esterno dell'Ente, sotto il profilo finanziario, amministrativo, tecnico e di gestione del personale;
- e) organizzazione flessibile dei Servizi e degli Uffici, articolata per funzioni omogenee, con orari di lavoro finalizzati all'efficienza ed orari di servizio apertura pubblico, ai quali si uniforma l'orario di lavoro, armonizzati con le complessive esigenze della collettività;
- f) previsione di svolgimento delle attività mediante collegamenti interni ed esterni anche con interconnessione su sistemi informatici e statistici pubblici.
- g) strutturazione di Servizi ed Uffici tesa a favorire l'attiva partecipazione e responsabilizzazione di ciascun operatore dell'Ente;
- h) specificazione di disposizioni che assicurino trasparenza, diritto di accesso e tutela della riservatezza ai cittadini;
- i) garanzia di parità tra uomini e donne;
- l) assicurazione di adeguate condizioni e mezzi di lavoro;
- m) valorizzazione delle capacità, dell'impegno e dello spirito d'iniziativa degli operatori;
- n) cura dell'aggiornamento e della formazione del personale;
- o) definizione, compatibilmente con le necessarie esigenze organizzative, di particolari elementi di flessibilità a favore di operatori caratterizzati da stati di svantaggio personale, sociale o familiare, ovvero inseriti in attività di volontariato;
- p) previsione di idonei strumenti a garanzia dell'effettivo svolgimento delle attribuzioni spettanti

ART. 27 REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Comitato Esecutivo del Parco approva, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al precedente articolo, nonché nel rispetto dei principi di legge in materia, il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il regolamento individua e disciplina:

- 1) l'articolazione della struttura dell'Ente;
- 2) il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- 3) l'organizzazione del personale;
- 4) le competenze e le attribuzioni del Direttore, del Segretario e dei responsabili dei servizi;
- 5) Le modalità di accesso all'impiego,
- 6) La dotazione organica.

ART. 28 DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente ed è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio nell'ambito delle proprie competenze ed in particolare nei compiti di seguito riportati:

- 1) Partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo;
- 2) Cura i rapporti con tutti gli Enti interessati alla gestione del parco al fine di un loro coordinamento operativo;
- 3) Partecipa, in qualità di segretario, ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico, senza diritto di voto;
- 4) Firma gli atti del Consorzio non riservati alla competenza degli organi decisionali, del Segretario o dei Responsabili dei servizi;
- 5) Rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente.

I criteri, le modalità di scelta e le ulteriori competenze e funzioni potranno essere previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore le funzioni sono svolte dal Segretario o da un Responsabile di Servizio.

ART. 29 SEGRETARIO

Il Segretario è nominato tra personale esperto in materia giuridico amministrativa, reperito preferibilmente tra il personale amministrativo degli enti consorziati o all'interno del Consorzio.

Il Segretario svolge compiti di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne dirige l'attività di assistenza e di verbalizzazione, in caso di assenza verbalizza il componente più giovane dell'organo.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni sono svolte dal Direttore o da un Responsabile di Servizio.

Ulteriori competenze e funzioni potranno essere previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 30 ENTRATE DEL CONSORZIO

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- contributi annui degli Enti consorziati;
- contributi annui della Regione;
- contributi straordinari degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature di impianti e beni immobili;
- proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dalla legislazione vigente;
- eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio;
- proventi derivanti dalla gestione del Parco.

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.